

CORSO DI FORMAZIONE
La revisione economico-finanziaria negli Enti Locali

La Spesa del Personale

Formazione autoprodotta O.D.C.E.C. Perugia – Anno 2016

Dott. Dante De Paolis
Dirigente del Comune di Perugia

CORSO DI FORMAZIONE

La revisione economico-finanziaria negli Enti Locali


La Spesa del Personale

Argomenti trattati:

- Sistema delle fonti
- Programmazione del fabbisogno di personale negli EE.LL.
- Limiti di spesa e vincoli assunzionali
- Contrattazione integrativa e Fondo per le risorse decentrate
- Compiti e adempimenti dell'Organo di Revisione in materia di spesa del personale

La Spesa del Personale

IL PERIMETRO NORMATIVO DEL PUBBLICO IMPIEGO NEL SISTEMA DELLE FONTI



La Spesa del Personale

Art. 88 TUEL

Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali

1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [**ora decreto legislativo n. 165/2001 – TUPI**] e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.

La Spesa del Personale

Art. 89 TUEL **Fonti**

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

La Spesa del Personale

Art. 91 TUEL - Assunzioni

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

La Spesa del Personale

Programmazione triennale di fabbisogno del personale

Documento Unico di Programmazione (All. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011)

Secondo il principio contabile della programmazione nella Sezione Operativa – Parte Seconda del DUP l'Ente inserisce la programmazione annuale e triennale del personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La programmazione di fabbisogno del personale deve essere improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa (art. 39 della Legge n. 449/1997).

Il rispetto del principio predetto deve essere attestato dall'Organo di Revisione (art. 19, co. 8, Legge n. 448/2001); eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate.

La Spesa del Personale

Programmazione triennale di fabbisogno del personale

D.Lgs. n. 165/2001 – Art. 4 e 6

Il documento di programmazione triennale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei Dirigenti/Responsabili di servizio che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Gli enti che non provvedono all'inserimento e all'approvazione del documento di programmazione triennale di fabbisogno del personale non possono assumere nuovo personale (compreso quello appartenente alle c.d. 'categorie protette')

L'organo che approva il documento è la Giunta Comunale

La Spesa del Personale

Programmazione triennale di fabbisogno del personale

Verifiche dell'Organo di Revisione:

- che la programmazione sia inserita nel DUP ed approvata prima della deliberazione del Bilancio di Previsione
- che siano evidenziate le modifiche rispetto agli anni precedenti
- che sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio
- che sia rispettato l'obiettivo di contenimento/riduzione della spesa di personale
- che siano rispettati i limiti di spesa e i vincoli assunzionali vigenti

La Spesa del Personale

Concetti di base

- Componenti dell'aggregato 'spese di personale'
- Limiti di spesa di personale = tetto di spesa in senso assoluto
- Capacità assunzionale = possibilità di spesa

La Spesa del Personale

Esistono almeno 4 definizioni di spesa del personale: a seconda della norma che si prende in esame i calcoli vanno svolti per aggregati diversi.

Gli ambiti che riguardano la spesa di personale:

- 1) Imputazione a bilancio
- 2) Riduzione in valori assoluti della spesa
- 3) Rapporto tra spese correnti e spese di personale
- 4) Calcolo del «turn over»

U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008
U	V	Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto	U.1.01.02.01.003
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999

Allegato C/1

Piano dei conti finanziario

Allegato n. 6/1 al D.Lgs 118/2011

M A C C O	Liv elli	Voce	Codice Voce
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000
U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001
U	V	Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002
U	V	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	U.1.01.02.02.003
U	V	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	U.1.01.02.02.004
U	V	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	U.1.01.02.02.005
U	V	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	U.1.01.02.02.999
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001

La Spesa del Personale

Voci incluse nell'aggregato SPESA DI PERSONALE ai fini del calcolo della riduzione (in valori assoluti):

- Retribuzioni [Dip. a tempo indeterminato e Dip. a tempo determinato]
+ Oneri riflessi + Irap a carico dell'Ente
- Contratti di co.co.co [v.art. 2, co. 4 D.Lgs. n. 81/2015 – Divieto per le PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione (si applica anche alla fattispecie ex art. 7, co. 6 D.Lgs. n. 165/2001) a decorrere del 1/1/2017 – il divieto non si applica ai contratti stipulati antecedentemente (si applica l'art. 1326 cod. civ.)]
- Somministrazione di lavoro
- Personale ex art. 90 e 110 TUEL
- Soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o facenti capo all'Ente

La Spesa del Personale

I codici riferiti ai compensi lordi al personale dipendente

Codice	Descrizione
Siope	
1101	Competenze fisse del personale a tempo indeterminato
1102	Straordinario del personale a tempo indeterminato
1103	Indennità e compensi accessori al personale a tempo indeterminato
1104	Competenze fisse e accessorie del personale a tempo determinato
1105	Spese per il personale con contratto di lavoro flessibile
1106	Rimborsi spese per il personale comandato presso l'ente
1107	Straordinario per le elezioni con spese a carico dell'ente
1109	Arretrati di anni precedenti

La Spesa del Personale

I codici riferiti ai contributi a carico dell'ente

Codice
Siope

Descrizione

1111	Contributi previdenziali di natura pensionistica
1112	Contributi di previdenza complementare (se eventualmente stipulati appositi contratti in tal senso)
1113	Contributi per indennità di fine servizio o Tfr
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti

La Spesa del Personale

I codici riferiti ai contributi a carico dell'ente

Codice
Siope

Descrizione

1111	Contributi previdenziali di natura pensionistica
1112	Contributi di previdenza complementare (se eventualmente stipulati appositi contratti in tal senso)
1113	Contributi per indennità di fine servizio o Tfr
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti

La Spesa del Personale

Altre spese per il personale

Codice

Siope

Descrizione

1121	Borse di studio e sussidi per il personale
1122	Contributi erogati a seguito di convenzioni per attività sociali, sportive e culturali
1123	Contributi per rimborsare al dipendente le spese per visite mediche richieste per lo svolgimento dell'attività lavorativa
1124	Indennizzi particolari per infermità riconosciuta da causa di servizio
1131	Somme erogate dall'ente ai cessati come trattamento di quiescenza provvisorio
1134	Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza

La Spesa del Personale

Altre spese per il personale

Codice

Siope

Descrizione

1305	Lavoro interinale (oneri riflessi compresi)
1307	Incarichi professionali
1309	Spese per la formazione del personale dipendente
1321	Accertamenti sanitari
1325	Spese per gli organi istituzionali (indennità e gettoni di presenza)
1327	Buoni pasto e mensa per il personale
1330	Missioni e rimborsi spese viaggi

La Spesa del Personale

Voci escluse nell'aggregato SPESA DI PERSONALE ai fini del calcolo della riduzione (in valori assoluti):

- Oneri relativi ai rinnovi contrattuali
- Assunzioni del personale appartenente alle categorie protette (copertura c.d. quote d'obbligo)
- Assunzioni personale stagionale a tempo determinato per l'esercizio delle funzioni di polizia locale nei Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti
- Spesa finanziata con fondi che non gravano sul bilancio dell'Ente (ad es. finanziamenti esterni, rimborso personale comandato)
- Spesa che si 'autoalimenta' (ad es. incentivi per la progettazione e per il recupero dell'evasione, personale stagionale finanziato ex art. 208 CdS)

RIFERIMENTO QUESTIONARIO (AL RENDICONTO) CORTE DEI CONTI

La Spesa del Personale

IL D.L. n. 90/2014 ha semplificato il sistema dei vincoli/limiti di spesa (*tendenziale riduzione della spesa di personale*)

- Conferma le disposizioni della Legge n. 296/2006 (art. 1, co. 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater)
- Esclude dal vincolo le spese di personale stagionale della polizia locale per i Comuni da 1001 a 5000 abitanti e le assunzioni delle categorie protette nella quota d'obbligo

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento **al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

La Spesa del Personale

Dal 2014 viene introdotto un parametro temporale fisso ed immutabile calcolato sui seguenti elementi:

- Triennio di riferimento = 2011/2013
- Valore medio della spesa impegnata a consuntivo
- Omogeneità della base di calcolo
- Spese effettivamente sostenute

N.B. Le modalità di calcolo del parametro devono essere verificate alla luce del nuovo sistema contabile (D. Lgs. N. 118/2011)

La Spesa del Personale

IL D.L. n. 90/2014 inoltre:

- Abroga l'art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008 (capacità assunzionale): divieto di assumere a qualsiasi titolo qualora l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente risultava pari o superiore al 50%

- Obbliga gli Enti soggetti al Patto di Stabilità a coordinare le politiche assunzionali delle partecipate affinché assicurino la graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti

Il parametro spesa di personale/spesa corrente assume una diversa funzione: non è più un vincolo strutturale ma un principio di buona amministrazione che svolge anche una funzione premiale (ad es. turn over di favore per gli Enti soggetti al Patto con incidenza della spesa di personale pari o inferiore al 25%)

La Spesa del Personale

Turn-over, capacità assunzionale e spesa di personale nella Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 228, 229 e 762 della Legge 28/12/2015, n. 208):

- *gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno nel triennio 2016-2018, possono effettuare “assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”.*
- *le percentuali attualmente vigenti restano valide “al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta”.*
- *a partire dal 2016 “i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente”.*

La Spesa del Personale

Turn-over, capacità assunzionale e spesa di personale nella Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 228, 229 e 762 della Legge 28/12/2015, n. 208):

- il comma 762 chiarisce quale è il nuovo regime di limitazioni delle spese di personale alla luce della cancellazione del patto di stabilità interno e chiude il cerchio sulla capacità assunzionale degli enti stabilendo che: *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*.

La Spesa del Personale

Il quadro delle capacità assunzionali può essere così riassunto:

Ente	Norma	Contenuto
Regioni ed enti locali già soggetti al patto di stabilità interno fino al 2015	Art. 1, comma 228, della legge 208/2015	25% della spesa dei cessati dell'anno precedente da dedicare esclusivamente al personale non dirigenziale
Comuni derivanti da fusione e Unioni di comuni	Art. 1, comma 229, della legge 208/2015	100% della spesa dei cessati dell'anno precedente (anche per personale dirigenziale)
Altri enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno fino al 2015	Art. 1, comma 562, della legge 296/2006	100% del numero dei cessati dell'anno precedente (anche per personale dirigenziale)

La Spesa del Personale

CONTRATTAZIONE DECENTRATA: PROCEDURE E CARATTERISTICHE

FONTI: CCNL + D.LGS. N. 165/2001 + D.LGS. N. 150/2009

PARTI (ATTORI): DELEGAZIONE TRATTANTE

FASI:

- 1) PRESENTAZIONE DA PARTE DELLE OO.SS. DELLA C.D. PIATTAFORMA
- 2) SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE
- 3) ACCORDO – SOTTOSCRIZIONE C.D. PRE-INTESA – TRASMISSIONE (ENTRO 5 GG.) ALL'ORGANO DI REVISIONE
- 4) PARERE (ENTRO 15 GG.) DELL'ORGANO DI REVISIONE SULL'ACCORDO [RILIEVI]
- 5) ASSEMBLEE DEI LAVORATORI – EV. REFERENDUM [FASE ENDO-PROCEDIMENTALE]
- 6) APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE
- 7) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
- 8) TRASMISSIONE DEL CONTRATTO (ENTRO 5 GG.) ALL'ARAN

DURATA: 4 ANNI – **SALVO BLOCCO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA** –
ANNUALMENTE SI CONTRATTA SOLO L'UTILIZZO DEL FONDO PER LE
RISORSE DECENTRATE

La Spesa del Personale

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

La Contrattazione Integrativa Decentrata si fonda sui seguenti principi:

Le PP.AA. non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

Devono essere rispettati i vincoli di Bilancio, il Patto di Stabilità e la spesa di personale.

Deve essere rispettata la Contrattazione Nazionale e la programmazione annuale e pluriennale.

Deve essere destinato al trattamento economico accessorio collegato alla *performance* individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo.

A corredo di ogni C.I.D. le PP.AA. redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa che deve essere certificata dall'organo di controllo.

La Spesa del Personale

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi.

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

La Spesa del Personale

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Organo di Revisione economico-finanziaria dell'Ente Locale (Art. 239 del Tuel - Art.5, comma 3 del CCNL del 1 aprile 1999).

L'Organo di Revisione economico-finanziaria, nella sua funzione di controllo, deve inoltre verificare il rispetto dei seguenti principi:

- attribuzione selettiva degli incentivi sia economici sia di carriera (merito, performance organizzativa e individuale e sistemi premianti selettivi);
- divieto di distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi degli incentivi e dei premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione;
- attribuzione delle progressioni economiche orizzontali in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

La Spesa del Personale

I CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione per i controlli sulla corretta disciplina dell'incremento delle risorse della contrattazione decentrata può avvalersi delle condizioni indicate dall'Aran in risposta ad un quesito. In particolare si sottolineano le seguenti:

- le risorse destinate all'incentivazione devono essere previste nel bilancio di previsione deliberato dal Consiglio e nel Peg con l'indicazione degli obiettivi di miglioramento tangibile quali-quantitativo dei servizi. Non è quindi accettabile una destinazione nel corso d'anno o come in alcuni casi al termine dell'esercizio;

- le risorse devono essere considerate come investimento nell'organizzazione dal quale ottenere un "**ritorno**" oggettivo e documentato della qualità o quantità dei servizi prestati e del beneficio ottenuto dall'utenza esterna ed interna;

- le risorse devono essere rese disponibili solo a consuntivo dopo aver accertato i risultati verificati e certificati dai servizi di controllo interno (o attraverso l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione come disposto all'art. 4 del CCNL 1/7/2009).

La Spesa del Personale

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione (c.d. CONTO ANNUALE).

Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti.

La Spesa del Personale

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Le Amministrazioni Pubbliche hanno l'obbligo di **pubblicare** in modo permanente sul proprio **sito** istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo.

Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a **trasmettere all'ARAN**, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

In caso di **mancato adempimento delle prescrizioni** è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.

Gli organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione delle predette disposizioni.

La Spesa del Personale

IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

Le regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate sono rigide e le voci che alimentano il fondo sono fissate dai CCNL. La determinazione è di competenza del dirigente competente e l'intervento dell'organo politico è necessario unicamente per la determinazione delle risorse variabili. E' il consiglio (art. 48, comma 4, ultimo periodo, D.Lgs n. 165/2001: *“Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura”*) che esplicita le ragioni della scelta dell'alimentazione e le modalità di copertura.

La costituzione del fondo non è oggetto di contrattazione decentrata. Solo la ripartizione del fondo è oggetto di contrattazione.

A partire dal CCNL 22 gennaio 2004 Il fondo per le risorse decentrate è stato scisso in due parti:

PARTE STABILE

PARTE VARIABILE

La Spesa del Personale

IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

PARTE STABILE

A questa parte vanno apportate - annualmente - solo le modifiche necessarie:

Per incrementare il fondo:

con aumenti eventualmente disposti dal CCNL

con i recuperi che si determinano per il personale cessato e/o interessato da progressioni verticali

Per togliere dal fondo le somme che sono finanziate dallo stesso:

Progressioni economiche orizzontali

Retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalità negli Enti in cui vi sono dirigenti

Incremento della indennità professionale da corrispondere al personale educativo degli asili nido

Ammontare della indennità di comparto

La Spesa del Personale

IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

PARTE VARIABILE

Questa parte deve essere formata annualmente ed il suo importo varia in funzione delle scelte dell'Ente ed alle condizioni che si determinano.

In particolare vanno a costituire la parte variabile:

- Gli introiti derivanti da sponsorizzazioni, convenzioni, contributi dell'utenza (art. 43 Legge n. 446/1997)
- Le economie conseguenti alla **trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (20%)**
- Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (ad es. recupero evasione, progettazione interna, proventi contravvenzioni al codice della strada)
- Eventuali integrazioni ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 15 del CCNL (**attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione**)
- Economie straordinari e somme non utilizzate nell'anno precedente (possono essere utilizzate solo se provenienti dalla parte stabile)

La Spesa del Personale

Trattamento accessorio (art. 1, comma 236 della Legge 28/12/2015, n. 208):

• *“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124,... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*.

Il meccanismo è praticamente uguale a quello contenuto nell’articolo 9, comma 2-*bis* del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010).

Le cose che cambiano sono:

- l’anno di riferimento che diventa il 2015 e non più il 2010;
- il fatto che si dovrà tenere conto *“del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- che la misura non ha una durata predeterminata, ma si applicherà fino a che non saranno emanati i decreti attuativi della legge 124/2015.

La Spesa del Personale

Trattamento accessorio (art. 1, comma 236 della Legge 28/12/2015, n. 208):

- La disposizione ha avuto una vita tormentata:
 - dal 2011 al 2014, l'ammontare complessivo del salario accessorio non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e andava ridotto in misura proporzionale sulla base dei dipendenti cessati (o presenti) dal servizio;
 - nel 2015, il medesimo valore non aveva alcun limite, ma doveva contenere la decurtazione operata per effetto dell'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo (aggiunto), del d.l. 78/2010 (tale decurtazione deve essere, peraltro, consolidata dal 2015 in poi);
 - dal 2016, ritorna il meccanismo della riduzione proporzionale in base alle cessazioni dei dipendenti e del limite, ma questa volta si fa riferimento all'anno 2015.

La Spesa del Personale

Trattamento accessorio (FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016):

- Per la determinazione del Fondo dell'anno 2016 si veda la Circ. RGS n. 12 del 23/3/2016 e le Circ. RGS n. 32/2015 e n. 20/2015 (Determinazione del valore del Fondo dell'anno 2015)

In particolare la Circolare chiarisce la disposizione della “riduzione proporzionale al personale in servizio”, in questi termini:

...confronto tra il valore medio del personale in servizio nell'anno di riferimento e il valore medio dei presenti nell'anno 2015. I presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiscono dalla consistenza iniziale del personale al 1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (anche quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate) salvo verifica finale dell'effettivo andamento.

La Spesa del Personale

Trattamento accessorio

- il fondo del salario accessorio va costituito (con atto del dirigente o del responsabile del servizio) entro l'esercizio di riferimento
- nel fondo del salario accessorio, per gli enti locali, vi è una parte consolidata e non oggetto di discrezionalità per tale valore consolidato, costituito dalle risorse stabili così come definite dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004 e dai successivi incrementi previsti dai contratti nazionali;
- le risorse stabili debbono obbligatoriamente essere stanziare nel bilancio di previsione degli enti e pertanto costituiscono vincolo anche a fine esercizio;

La Spesa del Personale

Trattamento accessorio

- le risorse variabili, che possono confluire nel fondo o in virtù di norme e regolamenti specifici oppure per integrazioni discrezionali da parte dell'amministrazione (in questo caso l'atto di costituzione del fondo è indispensabile, pena l'impossibilità di stanziare tali somme e di utilizzarle a favore dei dipendenti);
- se il contratto integrativo viene stipulato entro l'anno, le somme non ancora utilizzate confluiscono nel fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente;
- se il contratto integrativo non viene stipulato definitivamente entro l'anno, i valori del fondo correttamente costituito, confluiranno, al netto di quanto già pagato, nell'avanzo di amministrazione per quota vincolata, utilizzabile anche nell'esercizio provvisorio

La Spesa del Personale

Trattamento accessorio – ECONOMIE DEL FONDO

- Risorse stanziare per il raggiungimento di obiettivi di *performance* organizzativa non erogate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi:

—→ se si tratta di risorse variabili derivanti dall'applicazione dell'art. 15, co. 2 o 5 del CCNL 1/4/1999 (disponibili solo a consuntivo ed erogate in funzione dell'effettivo conseguimento)

Diventano ECONOMIE (di bilancio) NON TRASPORTABILI SUL FONDO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO

La Spesa del Personale

Trattamento accessorio – ECONOMIE DEL FONDO

- Risorse stanziare nel Fondo non erogate o utilizzate:

——→ se si tratta di risorse stabili

Diventano ECONOMIE TRASPORTABILI SUL FONDO
DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO COME RISORSE VARIABILI

——→ se si tratta di risorse variabili

Diventano ECONOMIE NON UTILIZZABILI (in quanto a specifica
finalizzazione) E NON SONO TRASPORTABILI SUL FONDO
DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO

La Spesa del Personale

Trattamento accessorio - Le risorse “*non utilizzate*” del Fondo dei Dirigenti

Si intendono quelle risorse che in un dato anno non sono state effettivamente attribuite, poiché, a titolo esemplificativo:

- dal sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali adottato dall'ente la quota di retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente (posizione dirigenziale) è inferiore alle risorse complessivamente disponibili per tale finalità;

- dalla combinazione tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato sono teoricamente assegnate risorse inferiori perché, per esempio, alla retribuzione di risultato viene riconosciuto solo un massimo teorico del 15% per effetto del raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati, anche se sono disponibili risorse per il riconoscimento di una percentuale superiore;

- non sono attribuiti incarichi ad *interim* ad altri dirigenti e quindi alcune funzioni sono affidate ad altri soggetti, di conseguenza le risorse di una posizione vacante non sono destinate ad altri dirigenti

La Spesa del Personale

Trattamento accessorio - Le risorse che costituiscono economia di bilancio del Fondo dei Dirigenti

Se un dirigente non raggiungesse, al termine del periodico procedimento di valutazione, tutti gli obiettivi fissati e quindi la sua retribuzione di risultato fosse inferiore alla quota teorica spettante, le risorse non attribuite costituiscono risorse non utilizzate o economia di bilancio?

L'ARAN in un parere reso a un ente locale (All_132 dell'8 luglio 2015) ha fornito risposta al suddetto interrogativo: si tratta di somme non riassegnabili all'anno successivo e devono essere considerate economie di bilancio che tornano nella disponibilità dell'Ente.

La Spesa del Personale

Risorse per compensare le decurtazioni dei fondi nel caso di recupero di precedenti sforamenti (art. 1, comma 226, della Legge 28/12/2015, n. 208):

- *“Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare ... anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221 [riduzione posizioni dirigenziali], certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228 [riduzione turn-over]”*

- l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha stabilito l'obbligo di recuperare integralmente sui futuri fondi delle risorse decentrate le somme indebitamente erogate negli anni precedenti

La Spesa del Personale

Divieto di assunzioni per gli enti che non rispettano il saldo di finanza pubblica (art. 1, comma 723, lett. e) della Legge 28/12/2015, n. 208):

- gli enti che non rispettano il saldo di finanza pubblica previsto dalle disposizioni che hanno sostituito il patto di stabilità interno, sono soggetti ad una serie di sanzioni, che riprendono quelle che già colpivano gli enti che non rispettavano le regole del patto di stabilità. Tra queste, ovviamente ritroviamo il divieto di procedere ad assunzioni.

La formulazione ricalca pedissequamente quanto già previsto dall'articolo 76, comma 4, del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008: *“l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*

La Spesa del Personale

Gli aumenti contrattuali (art. 1, commi 466, 467, 469 e 470 della Legge 28/12/2015, n. 208):

- la legge di stabilità stanZIA 300 milioni di euro per l'anno 2016 per i rinnovi contrattuali, comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP.

Questa cifra è dedicata ai rinnovi del personale statale, per gli enti locali gli oneri per i rinnovi sono a carico dei bilanci dei singoli enti.